



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 12/01/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Procedura di valutazione impatto ambientale. Società Com.Fer.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

DETERMINA

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti metallici, bonifica e demolizione veicoli fuori uso, da ubicare in v.le del Commercio 1, Z.I. Francavilla Fontana, relativo all'istanza con allegato il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale presentata dalla società COM.FER. S.r.l. - con sede legale e operativa in v.le del Commercio 1 Z.I., Francavilla Fontana (BR), rappresentata da Passiante Bruna Maria, nata a Francavilla F. il 19.01.1957 - con le prescrizioni di seguito elencate:
  1. il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  2. il quantitativo massimo di rifiuti da trattare e recuperare non potrà superare la potenzialità dichiarata dell'impianto ed è fissato in 56.000 tonnellate annue. Il quantitativo massimo di veicoli da bonificare e demolire dovrà essere opportunamente valutato e dimensionato in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione con riferimento alla superficie di stoccaggio dei veicoli da bonificare e dei veicoli bonificati atteso che la previsione di trattare 4.500 veicoli fuori uso all'anno appare eccessivo rispetto alle dimensioni e alle modalità previste per la gestione dell'impianto. I rifiuti da avviare a recupero e a deposito preliminare per il successivo smaltimento, contraddistinti con i rispettivi codici CER sono riportati nella tabella allegata le cui quantità dovranno essere verificate in relazione a quanto riportato nel periodo precedente compreso le capacità massime di stoccaggio presso l'impianto per ogni singola tipologia di rifiuti;
  3. le aree destinate allo stoccaggio dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate e isolate dal resto del piazzale, in relazione alle singole tipologie di rifiuti da stoccare; lo stoccaggio dei rifiuti e dei cumuli di car-fluff deve avvenire al coperto, con coperture fisse o con altri sistemi che possano comunque escludere il dilavamento dei rifiuti con le acque meteoriche;
  4. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le

- sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;
5. lo scarico delle acque meteoriche su suolo mediante sub-irrigazione nelle aree a verde, raccolte sulle superfici impermeabilizzate interessate dallo stoccaggio dei rifiuti previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura non risulta appropriato ai fini del rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla tab. n. 4, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/06. In sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione dovranno essere definiti sistemi adeguati di trattamento, ovvero di diversa gestione delle acque e, comunque, in caso di mantenimento dello scarico finale su suolo dovrà essere acquisita anche la prescritta specifica autorizzazione. Nel caso il proponente intenda accumulare e smaltire tramite società autorizzate i reflui liquidi derivanti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento, il dimensionamento delle vasche deve essere adeguato ai volumi da accumulare in relazione ad eventi piovosi di significativa intensità e, comunque non inferiore a 60 mm di pioggia nelle 24 ore;
  6. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni in atmosfera il proponente deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06;
  7. l'estrazione di liquidi contenuti nel circuito frigorifero dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso, con sistemi che evitino emissioni in atmosfera;
  8. i veicoli da bonificare non dovranno essere sovrapposti; il deposito delle carcasse di auto già bonificate non potrà superare l'altezza di 5 metri, ai sensi dell'allegato I, D.Lgs. 209/2003;
  9. il proponente dovrà ottemperare a tutti gli obblighi in materia di documentazione al momento della consegna dei veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. n. 209/03 e rispettando i tempi necessari per il trattamento del veicolo dopo la cancellazione dal PRA e i tempi di detenzione dei veicoli già bonificati, come stabilito dallo stesso Decreto;
  10. tutte le operazioni di bonifica veicoli, demolizione, stoccaggio e recupero rifiuti dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni imposte dall'allegato I del D.Lgs. n. 209/03;
  11. il proponente dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;
  12. le operazioni di rimozione di liquido e gas refrigerante dagli impianti per l'aria condizionata, degli accumulatori al piombo, dei materiali esplosivi (air bag), dei contenitori di combustibili gassosi devono essere condotte in condizioni tali da non arrecare nocimento all'ambiente o rischi per la sicurezza degli operatori;
  13. gli accumulatori al piombo, dopo la rimozione, dovranno essere conferiti in appositi contenitori stagni omologati, dotati di sistemi di raccolta del liquido percolante;
  14. tutte le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionati in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone: per evitare il rischio di incendi e di sversamenti devono essere garantite le massime condizioni di sicurezza;
  15. i componenti eventualmente contenenti mercurio devono essere rimossi e stoccati separatamente;
  16. il proponente dovrà mettere in atto, nelle operazioni di cernita e recupero prima della frantumazione, tutte le operazioni finalizzate alla riduzione del quantitativo finale di rifiuti da avviare a successivo smaltimento finale;
  17. nella fase di cernita il rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non immediatamente recuperabile perché danneggiato, deve essere separato, stoccato al coperto e destinato unicamente a centri di recupero RAEE autorizzati o a centri di raccolta multimateriale che accolgano tali rifiuti; il materiale da destinare a frantumazione deve contenere la più bassa quantità possibile di tale rifiuto;
  18. il proponente dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
  19. il proponente dovrà valutare, attraverso una valutazione tecnico-economica, l'opportunità di

realizzare interventi mirati al raggiungimento dell'autosufficienza energetica, con l'utilizzo di energie rinnovabili come indicato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/11 che introduce l'obbligo, dal maggio 2012, di installare fonti rinnovabili per nuove costruzioni;

20. lo stabilimento deve essere realizzato conformemente alla "planimetria dell'impianto con localizzazione punti di deposito rifiuti" allegata all'istanza di VIA, relativamente ai punti di deposito dei rifiuti, alla localizzazione dei macchinari e degli estintori; le diverse aree funzionali devono essere identificate da apposita cartellonistica;

21. lungo il perimetro dello stabilimento, così come indicato nella "planimetria dell'impianto con localizzazione punti di deposito rifiuti" dovrà essere realizzata una barriera verde, tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto e mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante;

22. in sede autorizzativa il proponente dovrà presentare all'autorità competente un piano di ripristino ambientale; alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo;

23. in sede autorizzativa il proponente dovrà produrre un manuale di gestione dell'impianto, dove tra l'altro dovrà essere precisato e garantito il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 209/03 e dovrà essere indicato un responsabile per la gestione ambientale;

24. il proponente dovrà valutare, tramite un'analisi costi-benefici, l'opportunità di aderire a certificazioni volontarie come EMAS o ISO 14001, al fine di adottare un sistema per la gestione ambientale che possa garantire la sostenibilità dell'attività e il suo miglioramento nel tempo.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la valutazione di impatto ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Francavilla Fontana;

- di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Dirigente

Dr Pasquale Epifani

---